

DIPARTIMENTO DI FISICA “E.R. CAIANIELLO”

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEEO IN FISICA CLASSE LM17

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento didattico di Ateneo e in conformità con l'Ordinamento Didattico del Corso, il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica (classe LM-17).
2. Il Corso di Laurea Magistrale in Fisica è istituito congiuntamente dall'Università degli Studi di Salerno e dall'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università di Napoli). Costituiscono strutture didattiche del Corso interateneo i rispettivi Dipartimenti degli Atenei convenzionati: Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello” dell'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
3. Il Corso di studio ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello” dell'Università degli Studi di Salerno, sede amministrativa del Corso col compito di curarne l'attivazione nella banca dati SUA-CdS e tutti gli aspetti amministrativi e gestionali.
4. L'organo collegiale di gestione del Corso di Studio è il Consiglio Didattico di Fisica dell'Ateneo di Salerno, di seguito indicato semplicemente come “Consiglio Didattico”.

ARTICOLO 2

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI, RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, PROFILO

PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI PREVISTI PER IL LAUREATO

1. L'ordinamento didattico (RAD) della laurea magistrale interateneo in Fisica è definito di comune accordo tra le Università partner, ed è inserito nell'apposita banca dati RAD del MIUR. Le eventuali modifiche dell'ordinamento sono definite congiuntamente secondo le modalità stabilite nell'apposita convenzione.
1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio, sono contenuti nell'Ordinamento didattico (RAD) del corso di studio allegato al Regolamento Didattico dell'Università degli studi di Salerno – Parte seconda. Nell'ordinamento didattico sono altresì indicati il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali previsti per il laureato.
2. I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio, articolati per blocchi tematici e/o aree di apprendimento sono inseriti nella SUA-CdS dell'Università degli Studi di Salerno e pubblicati sul sito MIUR “University”.

ARTICOLO 3

REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI VERIFICA

1. L'iscrizione al corso di laurea magistrale richiede il possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.
2. Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Fisica è richiesto il possesso della Laurea della classe L-30 Scienze e Tecnologie fisiche (o corrispondente classe ex D.M. 509/99). Nel caso di laurea in classi diverse, è necessario aver conseguito almeno 80 CFU complessivi così ripartiti:

- 60 CFU in uno o più dei Settori Scientifico-Disciplinari da FIS/01 a FIS/08, di cui almeno 40 nel settore FIS/01 e almeno 9 nel settore FIS/02
- 20 CFU in uno o più dei Settori Scientifico-Disciplinari da MAT/01 a MAT/08 e nel settore INF/01, di cui almeno 12 nel settore MAT/05.

Nel caso di mancanza di requisiti curriculari in termini di SSD/CFU, il Consiglio Didattico indica le attività formative necessarie per la loro acquisizione. Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite dallo studente prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 3; non è in ogni caso consentita l'iscrizione con debiti formativi.

3. Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Fisica è altresì richiesto il possesso di un'adeguata preparazione personale e una completa familiarità col metodo scientifico, unitamente a conoscenze specifiche nell'ambito della Matematica e della Fisica. In particolare, oltre a una solida preparazione sulla fisica classica, è richiesta la conoscenza dei fondamenti della meccanica quantistica e la loro applicazione alla fisica della materia e alla fisica nucleare, nonché la conoscenza dei metodi matematici indispensabili per la comprensione della fisica moderna. Infine è richiesta familiarità nell'utilizzo di apparecchiature informatiche e strumentazione elettronica di laboratorio.

4. Il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione personale ai fini dell'ammissione viene accertata mediante l'esame della carriera universitaria del laureato e l'eventuale svolgimento di un colloquio individuale su argomenti specifici, finalizzato all'accertamento del grado di preparazione dello studente.

ARTICOLO 4

STRUTTURA DEL CORSO

1. La durata legale del Corso di Laurea Magistrale è di due anni.
2. Per il conseguimento del titolo lo studente deve acquisire 120 CFU, riconducibili alle seguenti Tipologie di Attività Formative (TAF):
 - B) caratterizzanti,*
 - C) affini o integrative,*
 - D) a scelta dello studente,*
 - E) prova finale*
 - F) ulteriori attività formative.*
3. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per accedere alla prova finale e conseguire il titolo non può essere superiore a 12. Ai fini del computo sono considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta dello studente (conteggiate complessivamente come un solo esame).

ARTICOLO 5

SEDE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E PIANO DEGLI STUDI

1. Le attività didattiche del corso di laurea magistrale si svolgono prevalentemente presso l'Università degli Studi di Salerno secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio didattico e riportato nel Piano degli Studi.
2. Presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" possono essere erogate attività didattiche e laboratoriali "ad alta specializzazione", non rinvenibili presso le altre strutture dell'Università di Salerno, onde garantire agli studenti iscritti al corso di poter differenziare il proprio percorso formativo.

3. Il piano degli studi offerto agli studenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari e dell'ambito di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, dei crediti, della tipologia di attività didattica e della sede di svolgimento è riportato nell'Allegato 1 al presente regolamento, che può essere annualmente aggiornato.

4. Le modalità e i termini per la presentazione del piano degli studi da parte dello studente sono definiti annualmente nel Manifesto degli studi e pubblicate sul sito WEB dell'ateneo.

ARTICOLO 6

INSEGNAMENTI E ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

1. L'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di Studio è contenuto nell'Allegato 2 al presente Regolamento.

2. Nell'elenco sono indicati, per ciascun insegnamento o altra attività formativa:

- a) la tipologia di attività formativa (TAF), l'ambito di riferimento e il settore scientifico-disciplinare (SSD), gli obiettivi formativi specifici, i CFU, l'eventuale articolazione in moduli e la tipologia di attività didattica (lezione ex cathedra, laboratorio, esercitazione, ecc.). Nel caso di insegnamenti integrati da più moduli, è definita la suddivisione dei crediti e dei tempi didattici per ciascun modulo.

3. Ulteriori informazioni sugli insegnamenti e le altre attività formative del corso di studio, quali i contenuti del corso e la descrizione delle modalità di verifica dell'apprendimento, sono rese note annualmente sulla "Guida On Line" di Ateneo.

ATTIVITÀ A SCELTA LIBERA DELLO STUDENTE

1. In base all'ordinamento degli studi lo studente deve inserire nel proprio piano di studi attività a scelta, individuandole liberamente tra:

- gli insegnamenti offerti dal CdS che non siano già stati inseriti nel piano di studio individuale;
- gli insegnamenti attivati presso altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Salerno, purché giudicati coerenti con gli obiettivi formativi del CdS.

Nel Piano di studio allegato può essere indicata una rosa di attività consigliate per le quali la coerenza con il progetto formativo è automaticamente verificata.

ARTICOLO 7

TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

1. Le modalità di svolgimento delle attività didattiche del corso di studio sono di tipo convenzionale. Non sono previste particolari tipologie di attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

2. La didattica è fornita nelle seguenti tipologie:

- a. Lezione cattedratica: lo studente assiste alla lezione tenuta dal docente ed elabora autonomamente i contenuti ascoltati;
- b. Esercitazione in aula: lo studente assiste ad attività svolte in aula integrative delle lezioni cattedratiche approfondendo attivamente con il docente i contenuti didattici;
- c. Attività di laboratorio: prevede da parte dello studente un'applicazione pratica dei contenuti di studio da svolgersi in laboratorio sotto la guida del docente;
- d. Attività di tirocinio: lo studente sviluppa attività professionalizzanti sotto la guida di un tutor universitario in contesti lavorativi esterni, o presso laboratori universitari e centri di ricerca, o presso qualificate strutture pubbliche e private con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

ARTICOLO 8

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)

1. Ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento del Corso di Studio viene misurata in crediti formativi universitari (CFU). Ogni CFU corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro per studente e comprende le ore di didattica assistita (lezione, esercitazione, laboratorio, tirocinio e eventuali altre attività previste dall'Ordinamento didattico) e le ore riservate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
2. Per il corso di studio oggetto del presente Regolamento, le ore di didattica assistita per ogni CFU, stabilite in relazione al tipo di attività formativa, sono le seguenti:
 - Lezione cattedratica: 8 ore per CFU
 - Esercitazione in aula: 12 ore per CFU
 - Attività di laboratorio: 12 ore per CFU.
3. Per il Tirocinio curriculare il peso orario dei CFU è da intendersi come impegno orario complessivo da dedicare alle attività di apprendimento in ambito professionale. Per la prova finale non sono previste ore di didattica assistita.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto ai sensi del successivo articolo 11.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DI FREQUENZA

1. La frequenza delle attività didattiche che si svolgono sotto forma di lezione frontale o di esercitazione in aula, costituendo un requisito essenziale per un proficuo apprendimento, è fortemente consigliata.
2. La frequenza delle attività di laboratorio è obbligatoria. Tale obbligo si considera assolto dallo studente che abbia frequentato almeno i 3/4 delle ore complessive previste per tali attività. La verifica della frequenza è affidata ai singoli docenti, secondo modalità definite dal Consiglio Didattico e rese note all'inizio delle lezioni.
3. Lo studente può segnalare al Consiglio Didattico, che delibera in merito, eventuali circostanze eccezionali che gli impediscono di frequentare le attività didattiche con obbligo di frequenza. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, il Dipartimento può prevedere l'organizzazione di corsi di recupero e/o attività integrative per consentire agli studenti in debito di frequenza l'assolvimento dei relativi obblighi.
4. Per le attività di tirocinio la verifica della frequenza è certificata dalle strutture convenzionate secondo le modalità disciplinate dal Dipartimento e riportate nella relativa convenzione.

ARTICOLO 10

PROPEDEUTICITÀ E SBARRAMENTI

1. Nell'ambito degli insegnamenti possono essere previste propedeuticità obbligatorie dei relativi esami finali. Le propedeuticità, ove previste, sono elencate nel Piano degli studi (Allegato 1).
2. Il Corso di Studio non prevede sbarramenti per l'iscrizione ad anni successivi al primo.

ARTICOLO 11

ESAMI E ALTRE MODALITÀ DI VERIFICA DEL PROFITTO

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa prevista dal corso di studio sono acquisiti dallo studente con il superamento della relativa prova di verifica finale. La verifica è sempre individuale e può consistere in un esame di profitto, o in altre tipologie di verifica (tesine, colloqui, relazioni, test, ecc.).
2. L'esame di profitto può consistere di una o più prove, scritte, orali o pratiche. La prova scritta e/o pratica può essere propedeutica alla prova orale. Per le prove di esame, la valutazione è espressa mediante una votazione in trentesimi con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento della prova è diciotto trentesimi.
3. Le altre prove di verifica possono dare luogo a valutazione (sufficiente/distinto/buono/ottimo) o a semplice giudizio di approvazione o riprovazione (superato/non superato).
4. Per i corsi di Insegnamento, il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è sempre certificato attraverso il superamento di un esame. Gli Insegnamenti integrati da più moduli e/o tenuti da più docenti anche appartenenti a diversi SSD, danno luogo a un unico esame finale di profitto. In tal caso i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.
5. Gli esami e le altre forme di verifica del profitto sono svolte da apposite commissioni composte da non meno di due membri, presiedute, di norma, dal titolare/responsabile della relativa attività formativa.
6. Le forme di verifica del profitto sono pubbliche e devono sempre tenersi in locali universitari accessibili al pubblico. Deve essere pubblica anche la comunicazione del voto o altra valutazione finale.
7. Durante lo svolgimento delle prove di verifica è consentito allo studente di ritirarsi. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati fino al momento della registrazione del risultato. I candidati hanno comunque diritto a discutere con la commissione gli elaborati prodotti.
8. Le specifiche modalità con le quali viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello studente per ogni insegnamento o altra attività formativa sono riportate nelle Schede degli Insegnamenti e pubblicate nella Guida dello Studente disponibile sul sito Web di Ateneo.
9. Esami e prove di verifica si svolgono al termine della relativa attività didattica in date anteriormente pubblicizzate sul sito web del corso di studio.

ARTICOLO 12

PASSAGGIO DI CORSO, TRASFERIMENTO E ABBREVIAZIONE DI CARRIERA

1. Nei termini e con le modalità annualmente stabilite nel Manifesto degli studi di Ateneo, gli studenti provenienti da un corso di studi della stessa classe o di classe diversa, sia dell'Ateneo che di altra Università, italiana o straniera, e gli studenti decaduti o rinunciatari o che abbiano già conseguito un titolo di studio universitario, possono presentare, contestualmente all'iscrizione, domanda di riconoscimento della carriera pregressa e abbreviazione degli studi. Resta fermo che non è possibile l'iscrizione ad annualità del CdS non attive.
2. In conformità con quanto previsto dal successivo articolo 13, il Consiglio didattico delibera in merito alla domanda di riconoscimento e alla definizione del relativo piano di studio indicando la parte della carriera che è stata riconosciuta utile ai fini del conseguimento del titolo e l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative i cui esami e prove di verifica lo studente deve superare per conseguire i crediti mancanti per il conseguimento del titolo.

3. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, il Consiglio Didattico del Corso provvede ad individuare l'anno di Corso al quale lo studente può iscriversi. In particolare, per essere ammessi al 2° anno è necessario il riconoscimento di almeno 30 crediti.
4. Ulteriori requisiti possono essere stabiliti dalla struttura didattica e resi noti sulla pagina WEB del Corso di Studio.

ARTICOLO 13

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI (CFU)

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio didattico delibera in merito al riconoscimento di CFU secondo i seguenti criteri:
 - a) appartenenza o riconducibilità a settori scientifico-disciplinari (SSD) presenti nella Classe o nell'ordinamento del CdS;
 - b) congruenza del programma di insegnamento e aggiornamento dei contenuti;
 - c) quantità di CFU assegnati e impegno orario previsto;
 - d) modalità di verifica delle conoscenze (esame con valutazione in trentesimi o altra modalità).
2. Relativamente al trasferimento o al passaggio di studenti provenienti da un corso di studi della stessa classe o di classe diversa, sia dell'Ateneo che di altra Università, il Consiglio Didattico delibera in merito alla domanda di riconoscimento assicurando il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
3. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un corso di studio appartenente alla medesima classe, i CFU conseguiti sono, di norma, riconosciuti integralmente purché siano relativi a settori scientifico-disciplinari (SSD) presenti nel decreto ministeriale di determinazione della classe. Un riconoscimento parziale, ma comunque non inferiore al 50%, è effettuato solo nel caso in cui il numero di CFU conseguiti in un certo SSD sia talmente elevato da non consentire una presenza adeguata di altri SSD. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
4. I CFU conseguiti in SSD non presenti nell'ordinamento del CdS o conseguiti in altre attività formative possono essere riconosciuti come attività a scelta libera dello studente purché giudicati coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio dal Consiglio Didattico.
5. Il Consiglio Didattico può procedere al riconoscimento come crediti formativi universitari di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università.
6. Le Certificazioni di competenza linguistica si considerano convalidabili se rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti ai sensi della normativa vigente e a condizione che il livello di competenza certificato sia almeno pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e sia stato rilasciato da non più di sei anni. Tali certificazioni possono essere riconosciute per un massimo di 6 CFU, tra le attività formative per la conoscenza di una lingua straniera.
Il riconoscimento è effettuato esclusivamente sulla base delle competenze individualmente certificate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Il numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui al presente comma non può comunque essere

superiore a 12, tra corsi di laurea e laurea magistrale complessivamente considerati. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.

7. Il Consiglio Didattico del Corso delibera secondo i criteri di cui al presente articolo anche sul riconoscimento di carriere universitarie di studenti decaduti o rinunciatari o che abbiano già conseguito un titolo di studio universitario.

8. Il riconoscimento dei crediti conseguiti presso università estere nell'ambito di accordi di mobilità avviene sulla base di criteri predefiniti secondo le disposizioni regolamentari e di indirizzo adottate dall'Ateneo e alle quali si rinvia.

ARTICOLO 14

PROVA FINALE

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito i relativi crediti, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo. Le modalità per il rilascio del titolo congiunto dell'Università degli Studi di Salerno e dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" sono disciplinate da apposita Convenzione.

2. La prova finale costituisce una rilevante attività formativa del percorso di studio e consiste nella stesura e discussione, in seduta pubblica dinanzi ad apposita commissione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un docente relatore.

3. Il lavoro di tesi consiste in una relazione scritta sulla ricerca svolta dal candidato, organizzata con descrizione dettagliata e conforme allo standard scientifico dello stato delle conoscenze sull'argomento, del problema scientifico affrontato, dell'approccio utilizzato, dei risultati ottenuti con relativa discussione, corredata da opportuna bibliografia. La sua preparazione prevede la partecipazione ad attività di ricerca a carattere teorico o sperimentale, inerente argomenti coerenti con il percorso formativo, da svolgersi presso un Dipartimento Universitario o un Ente esterno convenzionato, pubblico o privato. Nei casi in cui tale attività si svolga in strutture dipartimentali esterne alle due Università partner, è comunque richiesta la nomina di un docente relatore interno alle due università al quale può essere affiancato un relatore esterno afferente alla struttura presso la quale lo studente ha svolto la propria attività.

4. Nel caso di attività per la preparazione della tesi/prova finale svolte all'estero, lo studente è tenuto a consegnare agli uffici della Segreteria didattica del corso di studio, insieme al Learning agreement, una relazione dettagliata delle ricerche effettuate durante il soggiorno, sottoscritta dal relatore della tesi che ne attesterà l'effettivo svolgimento. Il periodo di lavoro di preparazione della tesi/prova finale all'estero viene misurato in crediti secondo il seguente criterio: 1 mese equivale a 5 CFU. I CFU svolti all'estero sono registrati nella carriera dello studente separatamente dai restanti crediti previsti per la prova finale.

5. La commissione per la prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento di Fisica dell'Ateneo di Salerno o da persona da lui designata, ed è composta di norma da undici membri effettivi compreso il presidente. Tale numero non può in ogni caso essere inferiore a cinque. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Didattico o, in sua assenza, da un docente di prima fascia afferente al Dipartimento di Fisica dell'Ateneo di Salerno.

5. La valutazione della prova finale è in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Lo svolgimento della prova finale e la proclamazione del risultato finale sono pubblici.

6. Il voto finale di laurea risulta dalla somma del voto di partenza dello studente e dei punti assegnati dalla Commissione in sede di valutazione della prova finale. Il Voto di partenza dello studente risulta dalla trasformazione in centodecimi della media ponderata ai crediti dei voti conseguiti negli esami di profitto (quindi escluse le idoneità e le valutazioni di attività diverse dagli insegnamenti).

7. La Commissione può attribuire un punteggio compreso tra 0 e 5 tenendo conto della qualità dell'elaborato e della discussione finale, e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi (aver meritato una o più lodi, periodi di studio all'estero). Viene inoltre aggiunto un punto nei casi in cui l'esame di laurea si svolge entro il secondo anno accademico (cioè entro la sessione di aprile del secondo anno). La commissione, con valutazione unanime, può concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Questa può essere concessa solo se il voto di partenza dello studente è non inferiore a 106/110.

ARTICOLO 15

ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

L'iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati dal CdS è possibile nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento studenti dell'Ateneo. L'accoglimento delle domande di iscrizione a corsi singoli è subordinato al parere vincolante del Consiglio Didattico.

ARTICOLO 16

DECADENZA DALLA QUALITÀ DI STUDENTE

1. Incorre nella decadenza lo studente che:

- a) non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studio per un numero di anni consecutivi pari alla durata normale del corso stesso;
- b) pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione non abbia superato esami o prove di valutazione per un numero di anni consecutivi pari al doppio della durata normale del corso stesso.

2. Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade, qualunque sia l'ordinamento del corso di iscrizione.

ARTICOLO 17

SITO WEB DEL CORSO DI STUDIO

1. Tutte le informazioni relative al Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica sono pubblicate nella pagina WEB del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Salerno al seguente indirizzo <http://corsi.unisa.it/fisica-magistrale> .

2. Nella pagina WEB, aggiornata prima dell'inizio di ogni anno accademico, sono rese disponibili per la consultazione:

- il Regolamento Didattico e il piano degli studi;
- il calendario di tutte le attività didattiche programmate e il calendario degli esami e delle prove finali;
- i programmi degli insegnamenti corredati dell'indicazione dei libri di testo consigliati e i docenti responsabili,
- il luogo e l'orario in cui i singoli Docenti sono disponibili per ricevere gli Studenti;
- eventuali sussidi didattici on line per l'autoapprendimento e l'autovalutazione;

- ogni altra informazione sul CdS.

ARTICOLO 18

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento didattico viene concordato dalle Università Partner ed approvato dai rispettivi organi, secondo quanto stabilito dalle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti presso i due Atenei, entro i termini annualmente stabiliti dal ministero per la chiusura della scheda SUA-CdS.
2. Per l'Università degli Studi di Salerno, il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Didattico di Ateneo, è deliberato dal Dipartimento competente, su proposta del Consiglio Didattico, ed è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento didattico concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate previo parere favorevole delle Commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all'articolo 12 del Regolamento Didattico di Ateneo. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Salerno.
5. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data stabilita nel Decreto rettorale di emanazione ed è modificabile con la procedura di cui al precedente comma 1.